



CONVENZIONE

TRA

la Regione Lazio

E

Soggetto Proponente,

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

(Affidamento)

Con la presente convenzione, la Regione Lazio affida al Soggetto proponente così come risulta costituito e rappresentato, la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'avviso, parte integrante della stessa.

Art. 2

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto proponente dichiara di conoscere la normativa sull'ordinamento della formazione professionale regionale, nazionale e comunitaria e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Soggetto proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i costi ammissibili, nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali.

Il Soggetto proponente accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

Art.3

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto proponente s'impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 15 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti di cui al citato avviso .

Il Soggetto proponente s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro e non oltre 14 mesi dalla comunicazione di avvio attività.

Art.4

(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati Il Soggetto proponente si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il Soggetto proponente si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta, consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Soggetto è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'ente pubblico.

Art. 5

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto proponente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel formulario di candidatura.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Art.6

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'importo del finanziamento verrà erogato in tre rate secondo le seguenti modalità:

- prima quota, pari al 50% dell'ammontare delle risorse FSE, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e previa presentazione di fattura (o documento equivalente) e della fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari all'anticipazione.
- seconda quota, pari al 30% del valore delle risorse FSE, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente), della fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari al pagamento richiesto e documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'ammontare della somma erogata a titolo di prima quota.
- terzo quota, pari al 20% dell'ammontare totale ammissibile a seguito della certificazione del rendiconto da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente).

Per tali spese la fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Direzione regionale Formazione professionale, FSE ed altri interventi cofinanziati, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00147 - Roma

La fideiussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n.96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

Art.7

(Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del ».

Art. 8

(Disciplina sanzionatoria)

L'Amministrazione, riscontrata e verificata l'irregolarità della procedura derivante da dolo da parte del Soggetto proponente, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed all'OLAF. Inoltre, l'Amministrazione potrà inibire il Soggetto proponente da ulteriori forme di finanziamento. Irregolarità, gravate da dolo, compiute dai beneficiari sono segnalate immediatamente all'autorità giudiziaria.

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile.

Art. 9

(Divieto di cumulo)

Il Soggetto proponente dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività formative oggetto della presente convenzione.

Art. 10

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.